



Comune di Minturno

Provincia di Latina

Servizio Igiene e Tutela Ambientale

D.U.V.R.I.

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi ad Interferenza)

PROCEDURA APERTA

Per l'affidamento dell'esecuzione di servizio pubblico

di importo superiore alla soglia comunitaria

Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Minturno

OGGETTO DELL'APPALTO

"Gestione integrata dei Rifiuti sul territorio del comune di Minturno"

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e differenziati,

pulizia delle strade e delle caditoie.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE
IGIENE PUBBLICA
Carlo RUSCA**



Comune di Minturno

Provincia di Latina

Servizio Igiene e Tutela Ambientale

1. Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2. Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 2000 n. 445;

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co. 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri per attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici esplosivi o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dei soggetti di cui all'art. 3, comma 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenza recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivarne dall'esecuzione del contratto. Il soggetto



Comune di Minturno

Provincia di Latina

Servizio Igiene e Tutela Ambientale

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

• Art. 268 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 Oggetto della valutazione dei rischi.

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;



Comune di Minturno

Provincia di Latina

Servizio Igiene e Tutela Ambientale

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) Aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), f) e g);
- b) Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, ad atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) *Soppressa dall'art. 29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106.*

Articolo 3 – Identificazione dei soggetti coinvolti

1. Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Amministratore Committente

Dati relativi: COMUNE DI MINTURNO (INDIRIZZO: _____) Tel. _____ Fax. _____

Responsabile dell' Amministrazione

Dati relativi: (NOME) _____ (INDIRIZZO _____) Tel. _____ Fax. _____

Azienda appaltatrice

Dati relativi: Ragione sociale (INDIRIZZO _____) Tel. _____ Fax. _____

Articolo 4 – Finalità

1. Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo



Comune di Minturno

Provincia di Latina

Servizio Igiene e Tutela Ambientale

essere previsto dai contratti di concessione in suo per la gestione dei medesimi impianti sportivi;

- raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi natura, anche nocivi o classificati come speciali dall'art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ivi compresi amianto, pneumatici, carogne animali, ecc., con obbligo di differenziarli e smaltirli a norma di legge.

- **Servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio:**

- lavaggio, igienizzazione, manutenzione e disinfezione interna ed esterna di cestini, bidoni, e quant'altro adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani;
- pulizia delle spiagge libere non in concessione come individuate dall'Amministrazione Comunale;
- pulizia di carditoie, griglie, pozzetti e reti del ciclo delle acque meteoriche presenti sul territorio;
- diserbo delle aree indicate nel Capitolato di Appalto;
- campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Articolo 6 – Adempimenti prima dell'affidamento del servizio

1. Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera del Commercio, Industria e Artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

2. L'impresa appaltatrice dovrà:

- a) fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che l'impresa appaltatrice proporrà, se diverse da quelle contenute nel presente documento che sarà integrativo degli atti contrattuali.
- b) Produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il D.U.V.R.I. definitivo, di cui al comma precedente;
- c) Redige il "Verbale di riunione e cooperazione e coordinamento"/"Sopraluogo congiunto" da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante dell'impresa Appaltatrice presso al sede di svolgimento del servizio.

Articolo 7 – Valutazione interferenze

1. Per la definizione di interferenze che la norma (D.Lgs. 81/2008) non definisce, è opportuno fare riferimento alla determinazione n. 3/2008 sull'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella



Comune di Minturno

Provincia di Latina

Servizio Igiene e Tutela Ambientale

avvenire al di fuori dell'orario lavorativo del personale o ditte appaltatrici ivi impegnate); altre misure di prevenzione potranno essere:

- a) Dotazione e messa in funzione sui mezzi di carico e scarico segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto;
- b) Messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in transito da installare nelle aree di mercato, nelle altre proprietà comunali durante le operazioni.

Articolo 10 – costi della sicurezza

- 1. I costi della sicurezza sono stati quantificati in € 156.000,00 sulla base dei sette anni e non sono soggetti a ribasso, per cui il valore economico dell'appalto fissato dall'Amministrazione Comunale è adeguato, sufficiente e congruo rispetto al costo relativo alla sicurezza.
- 2. Il presente D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.
- 3. Il D.U.V.R.I. in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Il Responsabile del Servizio
TUTELA AMBIENTALE
IGIENE PUBBLICA
Carlo Frasca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE
IGIENE PUBBLICA
Carlo Frasca